

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1960

#### Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni in atto sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali sono contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489, ed ebbero decorrenza dal 1° gennaio di quello stesso anno. Sono quindi 8 anni che le disposizioni stesse non sono state più aggiornate, salvo tre sole modifiche di poca importanza per le quali è stato ritenuto necessario provvedere separatamente in via di urgenza. Esse sono contenute: nella legge 5 dicembre 1955, n. 1214, sull'abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti di viaggio compensati da indennità, che ha modificato il quarto comma dell'articolo 4 e il quinto comma dell'articolo 13 e ha aggiunto una disposizione circa l'esonero dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio; nella legge 15 ottobre 1957, n. 980, che ha abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 che conteneva un particolare trattamento per il personale inviato in missione a Trieste; nella legge 6 marzo 1958, n. 176, che ha disciplinato su nuovi criteri l'indennità supplementare (doppio decimo) ad integrazione del rimborso delle

spese di viaggio. È poi da ricordare il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che ha dettato disposizioni per la maggiorazione delle indennità di missione e di prima sistemazione in relazione al ripristino delle ritenute erariali, ripristino che avvenne con legge 8 aprile 1952, n. 212.

Alle disposizioni legislative di cui sopra si sono poi aggiunte numerose circolari e istruzioni, sia per la soluzione di quesiti posti dalle varie Amministrazioni su molti dei quali si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, sia per l'adattamento delle disposizioni stesse in relazione a mutate situazioni di fatto, fra cui quella conseguente alla riduzione da tre a due del numero delle classi di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

A parte però la necessità di compendiare ora in unica legge le varie disposizioni di cui sopra, susseguitesi dal 1951 in poi, la ragione preminente che ha consigliato e reso anche urgente la predisposizione di un nuovo testo di legge, è data dalla opportunità di adeguare al mutato costo della vita le diarie e le indennità in atto e di porre in relazione le relative misure ai nuovi criteri contenuti

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) circa una preminenza di funzioni, anche a carattere rappresentativo, affidata al personale delle carriere direttive. Il che ha reso anche necessaria la stesura di apposite tabelle, non rendendosi ulteriormente possibile indicare il grado gerarchico, del tutto abolito nelle carriere civili e sostituito da qualifiche alle quali corrispondono coefficienti di stipendio pari a un tremillesimo di questo, non però sempre uguali a parità di qualifica. E ciò per effetto dell'intervenuto conglobamento totale che non sempre ha riunito nello stipendio gli stessi elementi costitutivi del trattamento economico fondamentale per cui, a parità di qualifica, non sempre corrispondono parità di coefficienti.

Altra discriminazione rilevante che si aggiunge come innovazione a quella di cui sopra per le differenti carriere, è data dall'articolo 6 in cui si prevedono una riduzione del 10 per cento per le diarie da corrispondere per le missioni in località con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti ed una riduzione del 20 per cento per quelle in località inferiori ai 50 mila abitanti, esclusi da queste ultime i capoluoghi di provincia.

Tale innovazione si è resa necessaria per consentire, senza incrementare oltre la spesa, un aumento più consistente delle diarie per missioni da svolgere in località di maggiore importanza, dove è notorio che le spese per un temporaneo soggiorno sono, talvolta anche di gran lunga, superiori. D'altra parte, come è stato fatto rilevare da più parti, le diarie in atto possono ancora ritenersi adeguate per taluni piccoli centri. Tuttavia, le diarie ora disposte prevedono un aumento anche per questi ultimi.

Passando alla disamina dei singoli articoli si fa presente:

L'articolo 1 ripete i limiti di tempo e di distanza entro i quali è corrisposta l'indennità di trasferta. Nel secondo comma è contenuto però il ripristino della riduzione della diaria dopo i primi 30 giorni già contenuta

in disposizioni precedenti alla fine della guerra, poi abolita per difficoltà di ambientamento conseguenti alla guerra stessa. Prima però tale riduzione era di un terzo della diaria. Ora invece è limitata al 10 per cento, essendosi ritenuta eccessiva la precedente maggiore misura del 33 per cento. Conseguentemente, la riduzione dopo 90 giorni, che le attuali disposizioni avevano mantenuto nella misura della metà della diaria, viene ridotta dal 50 al 20 per cento. Con che è ripristinata una maggiore gradualità nella riduzione della diaria e, nello stesso tempo, è stata diminuita la riduzione della stessa per il decorso del tempo, riduzione ritenuta eccessiva e, quindi, motivo di non pochi inconvenienti;

L'articolo 2 prevede la corresponsione di una indennità oraria per le missioni inferiori alle 24 ore e per il periodo residuale di cui al primo comma dell'articolo 1. La norma ripete, a questo proposito, le disposizioni in atto, salvo l'allungamento di un'ora per le diarie notturne in conformità ad analoga variazione apportata per il personale ferroviario dalla legge 31 luglio 1957, n. 685;

L'articolo 3 riproduce una disposizione già contenuta nell'articolo 12 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

L'articolo 4 disciplina il caso di reggenze o supplenze di altri uffici in località viciniori per le quali non si avrebbe titolo ad alcuna indennità di trasferta. La disposizione è conforme, nella sostanza, alle norme in atto;

L'articolo 5 precisa in modo più efficace, in confronto a come è ora, il concetto di distanza per l'applicazione delle norme contenute nella legge;

L'articolo 6 prevede una discriminazione della diaria a seconda della popolazione delle località di missione. La ragione di questa innovazione è chiarita nella parte generale di questa relazione;

L'articolo 7 contiene disposizioni più precise e aggiornate circa la compilazione delle parcelle di missione;

L'articolo 8 contempla il caso, già previsto dalle norme in atto, delle brevi missioni ricorrenti (più di quindici al mese)

per le quali è già prevista una riduzione del 30 per cento della diaria base. Questo articolo riporta poi quanto già in atto circa le riduzioni di un terzo e della metà per vitto e alloggio gratuito e detta nuove norme sull'uso delle foresterie. Queste ultime in conformità alla circolare 13 febbraio 1958, numero 82999, della Presidenza del Consiglio;

gli articoli 9 e 10 si occupano delle missioni presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali nonché delle missioni in località distanti più di 800 chilometri, per le quali sono riportate nella sostanza le disposizioni in atto;

L'articolo 11 innova sull'uso delle classi di viaggio dopo la riduzione da tre a due del numero delle classi stesse sulle ferrovie dello Stato. Il che, presentemente, è già stato disciplinato con circolare. Questo articolo si occupa anche dell'uso dei treni normali e speciali e dei trasporti marittimi ed aerei e della procedura per l'uso di questi ultimi;

L'articolo 12 riporta integralmente il contenuto della legge 6 marzo 1958, n. 176, sulla corresponsione di una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima e del 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo. Si occupa inoltre dell'indennità chilometrica per i dipendenti ammessi a viaggiare gratuitamente;

L'articolo 13 si occupa delle missioni svolte dal personale con funzioni ispettive e innova circa l'uso di mezzi propri di trasporto con la corresponsione di una indennità di lire 30 a chilometro. L'innovazione si è resa necessaria dato l'incremento avutosi nell'uso di mezzi di trasporto propri che consentono, specie nel campo dei servizi tecnici, missioni più brevi e quindi meno onerose per l'Erario;

L'articolo 14 si riferisce al trasporto di materiale e strumenti al seguito del personale in missione e ripete la norma in atto circa il rimborso delle relative spese;

gli articoli 15, 16 e 17 si occupano dei casi in cui è dovuta l'indennità di trasferta anche alle persone di famiglia nei casi di trasferimento da una sede di servizio ad altra e precisa le modalità dei conseguenti rimborsi per il trasporto dei mobili e delle masserizie;

L'articolo 18 si occupa della indennità di prima sistemazione elevando le misure attuali, discriminate per qualifiche, da lire 78.270 a 100 mila, da 62.616 a 85 mila, da 51.240 a 70 mila e da 40.992 a 60 mila e riporta le disposizioni in atto sulla corresponsione della stessa;

L'articolo 19 riporta le disposizioni in atto circa la possibilità consentita di alloggiare in Comuni vicini nonchè quelle circa i trasferimenti di entrambi i coniugi dipendenti statali e i casi di trasferimento a domanda;

L'articolo 20 riporta le norme in atto sul trasferimento del personale collocato a riposo o della famiglia del dipendente deceduto al domicilio eletto;

L'articolo 21 riporta le norme in atto circa il passaggio da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa nella stessa sede di servizio;

L'articolo 22 innova prevedendo la facoltà per tutte le Amministrazioni di ridurre per i dipendenti personali ed in casi speciali le diarie stabilite con carattere di generalità. L'innovazione si è resa necessaria per il particolare carattere di talune missioni, la frequente ricorrenza delle stesse e il luogo dove queste si svolgono, tanto più che con l'articolo seguente le emanande norme riguardano anche gli enti locali, gli enti parastatali e in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico nei confronti dei quali può più frequentemente ricorrere l'applicazione di detta facoltà;

L'articolo 23 estende il trattamento in esame ai segretari comunali e provinciali e al personale degli enti locali, degli enti parastatali di diritto pubblico nonchè a quelli comunque sottoposti a vigilanza o tutela del-

lo Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria;

L'articolo 24 blocca alle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta. Tale disposizione, che già venne inserita (articolo 12) nella vigente legge 29 giugno 1951, n. 489, per talune indennità soltanto (indennità di marcia, di carica per i Provveditori e Vice Provveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vice presidente del Magistrato alle acque), comprende ora tutte le indennità in genere che siano commisurate all'indennità di missione. E ciò per evitare che il disponendo aumento sulle diarie, che ha una giustificazione sua propria, possa provocare turbamenti in altri settori delle competenze accessorie, senza dire che, dati gli intervenuti criteri in materia di competenze accessorie (punto 14 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sulla delega al Governo per l'emanazione di norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato), non sarebbe possibile accedere ad un aumento *ope legis* di tutte le indennità, che con varie disposizioni possono essere riferite ad un'aliquota della diaria di missione, senza un esame particolare di ciascuna di esse;

L'articolo 25 riporta la disposizione già contenuta nell'articolo 183 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, decaduto per effetto dell'abrogazione generale disposta

dall'articolo 385 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

gli articoli 26 e 27 si riferiscono al rimborso delle spese di viaggio a coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico dello Stato e ai trattamenti particolari del personale ferroviario, postelegrafonico e addetto alla coltivazione dei tabacchi le cui norme sono mantenute in vigore in quanto di recente già adeguate alle necessità dei rispettivi servizi.

Alla emananda legge si ritiene opportuno dare la decorrenza del primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Circa l'onere conseguente dalle nuove disposizioni, è da considerare che, trattandosi di spese non fisse, l'onere stesso può restare contenuto negli attuali stanziamenti di bilancio. Il che potrà rendersi maggiormente possibile con le istruzioni che verranno impartite alle singole Amministrazioni su di una maggiore oculatezza nel disporre le missioni e limitare queste ai casi di maggiori effettive necessità di servizio.

Riguardo infine al contenuto delle 6 tabelle allegate si ritiene del caso riportare qui di seguito un prospetto di raffronto fra le misure in atto, aumentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, per effetto del ripristino delle ritenute erariali, e le nuove misure di cui all'emananda legge:

## LEGISLATURA III - 1958-60. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRADI	Misure in atto	NUOVE MISURE		
		Intera	Ridotta del 10 % (1)	Ridotta del 20 % (2)
Ex grado I - II - III . . . . .	6.262	8.000	7.200	6.400
» » IV . . . . .	5.218	7.000	6.300	5.400
» » V e VI . . . . .	4.384	{ 6.000 5.500	{ 5.400 4.950	{ 4.800 4.400
» » VII e VIII . . . . .	3.859	{ 5.250 5.000	{ 4.725 4.500	{ 4.200 4.000
» » IX - X - XI . . . . .	2.870	{ 4.500 4.000	{ 4.050 3.600	{ 3.600 3.200
Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori	2.562	4.000	3.600	3.200
Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia	2.255	3.500	3.150	2.800
Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . .	2.255	3.000	2.700	2.400
Rimanente personale militare . . . . .	1.845	2.500	2.250	2.000

NOTA. — Dove sono fatte corrispondere due cifre, la prima si riferisce alla carriera direttiva, la seconda a quelle di concetto ed esecutiva.

(1) Località con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti ma superiore ai 49.999 comprese le località inferiori purchè capoluogo di provincia (art. 6 del disegno di legge).

(2) Località con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti con l'eccezione di cui alla nota (1).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal Ministro del tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Il periodo residuo è liquidato sulla base della misura oraria di cui al successivo articolo 2, comma primo e secondo.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione.

Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate continuative quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento

relativo, semprechè la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma lettera d) del successivo articolo 2.

Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

## Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le ore 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

b) nella località di abituale dimora anche se questa è distante più di 15 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, eccetera);

d) nelle località distanti meno di 8 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio,

collegate con questo da regolari servizi di linea;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

#### Art. 3.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

#### Art. 4.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in località distante, meno di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge.

#### Art. 5.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, eccetera) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

#### Art. 6.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 7.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di di-

rettore di divisione o equiparata, da dichiarazione scritta dei dipendenti stessi, dichiarazione che può essere apposta anche in calce alla tabella di liquidazione.

Per gli altri dipendenti, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Da questa ultima formalità può prescindere nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalità non necessaria.

#### Art. 8.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrono, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruitori di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 9.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri di cui al punto *d*) del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

#### Art. 10.

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e, altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

#### Art. 11.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per gli archivisti e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea purché questi consentano notevole risparmio di tem-



po e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

È ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 36 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 22 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

#### Art. 12.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del

biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di lire 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di lire 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

#### Art. 13.

I rimborsi di cui al precedente articolo 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, lo uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio. L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dal direttore generale o da altro

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

**Art. 14.**

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.

**Art. 15.**

Al dipendente trasferito è corrisposta la indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano, come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore

ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri, ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. E ciò quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia la durata non inferiore a 12 ore.

**Art. 16.**

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a velocità ordinaria di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non

serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito parte da ferrovia e parte da via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione, non compete al dipendente trasferito alcuna indennità chilometrica.

#### Art. 17.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e la resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie, escluso il bagaglio a mano, sono rimborsate nella misura di lire 2.600 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 3.100 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non

sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 16, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al secondo comma del precedente articolo 12 per ciascuno dei familiari.

#### Art. 18.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di:

lire 100.000 al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 85.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 70.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 60.000 a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento,

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità d'alloggio.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed ai militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma del precedente articolo 16.

#### Art. 19.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del Comune vicino alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 17, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e

di quelle di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

#### Art. 20.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 15, 16 e 17 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune è corrisposta l'indennità di cui al successivo articolo 21.

#### Art. 21.

Quando, conservando la stessa sede di servizio, il dipendente passa, per disposizione dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per presa e resa a domicilio e per carico e scarico lungo l'itinerario.

## Art. 22.

È data facoltà a tutte le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, di ridurre per i dipendenti personali le indennità di trasferta spettanti a norma della presente legge quando, per il particolare carattere delle missioni, la frequente ricorrenza delle stesse e il luogo dove queste si svolgono consiglino una riduzione.

## Art. 23.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento.

## Art. 24.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale compete nella stessa misura

prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuota per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della Capitale.

## Art. 25.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito di intesa con il Ministero del tesoro nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata.

## Art. 26.

A coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso della spesa di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza.

## Art. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale ferroviario e postelegrafonico nonchè di quello dei monopoli addetto alla coltivazione dei tabacchi di cui, rispettivamente, alle leggi 31 luglio 1957, n. 685, 8 agosto 1957, n. 776, e 4 agosto 1955, n. 721.

## Art. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA A

## MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE - UFFICIALI - PROFESSORI

- |  |          |
|--|----------|
| 1. - Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato; prefetti di 1 <sup>a</sup> classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari con coeff. 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .  | L. 8.000 |
| 2. - Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coeff. 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti . . . . .  | » 7.000  |
| 3. - Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari con coeff. 500; professori di ruolo A alla V <sup>a</sup> classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . | » 6.000  |
| 4. - Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di II classe, procuratori dello Stato; consiglieri di I classe delle Amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .  | » 5.250  |
| 5. - Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri di III classe delle Amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .   | » 4.500  |

TABELLA B

CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI DI RUOLO C  
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI

- |  |          |
|--|----------|
| 1. - Segretari capi; qualifiche corrispondenti . . . . .   | L. 5.500 |
| 2. - Primi segretari; professori di ruolo C alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori. . . . . | » 5.000  |
| 3. - Vice segretari; professori di ruolo C alla I classe di stipendio; insegnanti elementari alla I classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori. . . . .    | » 4.000  |

## TABELLA C

## CARRIERE ESECUTIVE

1. - Archivisti superiori e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	L.	5.000
2. - Archivisti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori. »		4.000
3. - Applicati aggiunti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	3.500

## TABELLA D

## SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

1. - Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori . . . . .	L.	4.000
2. - Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . .	»	3.500
3. - Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . .	»	3.000
4. - Rimaneute personale militare . . . . .	»	2.500

## TABELLA E

## CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

1. - Commessi Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	L.	3.000
2. - Inservienti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	2.800

## TABELLA F

## PERSONALE DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE NEI RUOLI AGGIUNTI E PERSONALE NON DI RUOLO - INSEGNANTI INCARICATI E SUPPLENTI

1. - Prima categoria . . . . .	L.	4.000
2. - Seconda categoria . . . . .	»	3.600
3. - Terza categoria . . . . .	»	3.200
4. - Quarta categoria . . . . .	»	2.800